

Sc.M. 4618/2020  
15/1 6358/2020

**REPUBBLICA ITALIANA****IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale di Napoli, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica ed in persona del Dott. ~~Giuseppe Pizzuto~~, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile iscritta al n. 11337 R.G. 2017, avente ad oggetto: contratti bancari e vertente

**TRA**

~~\_\_\_\_\_~~, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Benevento al viale Martiri di Ungheria 13, presso lo studio dell'avv. Daniela Sarracino dal quale è rappresentata e difesa unitamente all'avv. Maurizio Zeoli

**ATTRICE****E**

BANCA NAZIONALE DE LAVORO spa (P.I. 09339391006) e per essa, quale mandataria con rappresentanza, BUSINESS PARTNER ITALIA SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI (P.I. 12909241007), in persona del legale rappresentante pro tempore, elett. dom. in ~~Catanzaro, viale E. Curi 57, presso lo studio \_\_\_\_\_~~ dal quale è rappresentata e difesa

**CONVENUTA**

**CONCLUSIONI:** i procuratori delle parti reiteravano le conclusioni e le istanze svolte in corso di causa; la causa veniva assegnata a sentenza con concessione dei termini previsti dall'art. 190 cpc per il deposito delle memorie conclusionali e di replica.

**MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE**

Preliminarmente deve darsi atto della intervenuta conversione del rito in corso di causa da sommario a ordinaria pur in assenza di specifica esplicitazione della suddetta conversione

L'istante [REDACTED] ha riferito di aver intrattenuto rapporti di conto corrente e di conto anticipi, con concessione di apertura di credito presso la convenuta BNL spa. L'istante, in relazione ai predetti rapporti, ha dedotto: che non vi erano contratti scritti; che in ogni caso i contratti non contemplavano alcuna specifica convenzione per interessi superiori al tasso legale; che era stata percepita dalla banca una commissione di massimo scoperto ed altri oneri mai concordati; che nemmeno i giorni di valuta erano stati previsti in contratto; che era stata applicata illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi a danno di essa parte istante; ha aggiunto che dal cumulo delle predette operazioni la banca aveva ricevuto una remunerazione di danaro superiore al tasso soglia di usura previsto dalla legge n. 108 del 1996.

Sulla base di tali premesse l'istante conveniva davanti a questo Tribunale la banca in epigrafe indicata per sentire: accertare l'esatto dare-avere tra le parti del rapporto e condannare la banca convenuta al pagamento delle somme illegittimamente addebitate e riscosse per le causali di cui in premessa, o comunque a riaccreditare le predette somme in suo favore.

Instauratosi il contraddittorio la Banca convenuta si costituiva soltanto tardivamente e resisteva genericamente alla domanda.

Venendo all'esame del merito devo svolgersi alcune premesse di carattere generale in ordine alla rilevanza della mancata tempestiva contestazione degli estratti conto inviati dalla Banca al cliente, invo-



cata implicitamente dalla parte convenuta al fine di paralizzare la domanda attorea.

In effetti deve ritenersi che l'estratto conto bancario va considerato un mero documento contabile cosicché l'invio dell'estratto conto, predisposto unilateralmente dalla Banca, svolge una funzione essenzialmente informativa in ordine allo svolgimento del rapporto. La mancata contestazione dell'estratto conto trasmesso dalla Banca al cliente può perciò rendere inoppugnabili gli accrediti e gli addebiti unicamente sotto il profilo contabile, ma non pregiudica la possibilità per il correntista di contestare la validità ed efficacia dei rapporti obbligatori che hanno dato luogo agli addebiti ed agli accrediti (cfr. Cass. n. 4140/1995). In particolare le contestazioni attinenti alla nullità della clausole contrattuali da parte del cliente non possono essere considerate alla stregua di doglianze relative ad errori formali afferenti alle singole partite dell'estratto conto essendo invece attinenti alla stessa efficacia dei rapporti obbligatori da cui derivano gli accrediti e gli addebiti annotati nell'estratto conto e come tali sono regolate dalle norme generali dei contratti.

Sempre in via preliminare deve rilevarsi come i rapporti dedotti in giudizio risultano ancora in essere tra le parti; tuttavia la domanda attorea in buona sostanza si esaurisce nella richiesta di rideterminazione del saldo dei rapporti intercorrenti tra le parti fino alla data del 31-12-2016 (cfr. premessa della citazione introduttiva del giudizio e accertamenti compiuti dal CTU sulla base della documentazione in atti) mancando per altro in atti qualsiasi documentazione relativa all'epoca successiva.

Il CTU ha risposto in maniera compiuta ai questi postigli in corso di causa ricostruendo i rapporti sulla base della documentazione tem-



pestivamente prodotta dalle parti ed in particolare dalla parte istante. In effetti per i rapporti oggetto di causa in atti non è presente alcun contratto ed il CTU ha potuto ricostruire le condizioni concretamente applicate dalla Banca sulla base degli estratti conto e degli estratti scalare per tutti i rapporti in essere.

Proprio per l'assenza di contratti il CTU ha correttamente proceduto al ricalcolo delle competenze sulla base della previsione dell'art. 117 TUB tramite applicazione del tasso nominale dei Buoni Ordinari del Tesoro secondo il criterio integrativo di cui all'art. 5 della legge 154/1992 e dell'art. 117 TUB nel senso più favorevole al correntista; il CTU ha correttamente escluso la CMS e le altre remunerazioni poiché non risultano (evidentemente stante assenza dei contratti) convenute per iscritto; infine il CTU ha correttamente considerato che il passaggio – a seguito della delibera CICR del 9-02-2000 – della capitalizzazione degli interessi attivi da annuale a trimestrale (osservando così la condizione di reciprocità) ha comportato un trattamento migliorativo per la correntista.

Sulla base dei criteri sopra enucleati il CTU ha provveduto correttamente a ricalcolare i saldi dei rapporti intercorrenti tra le parti alla data del 31-12-2016.

Risultano i seguenti saldi come ricalcolati: C/sovvenzione [REDACTED] saldo ricalcolato pari a 0,00 (differenza 0,00); C/anticipi per cessione crediti [REDACTED] saldo ricalcolato pari a Euro 50.000,00 a debito della correntista (differenza 0,00); C/C ordinario [REDACTED] saldo ricalcolato Euro 12.069,81 a debito della correntista (differenza di Euro 6,00 a favore della correntista), C/C di corrispondenza [REDACTED] saldo ricalcolato Euro 67.469,77 a credito della correntista (differenza di Euro 97.416,15 a favore della correntista).

Emerge in conseguenza una differenza di complessive Euro 97.422,15 a favore della correntista.

In tali termini e limiti deve accogliersi la domanda attorea e la banca convenuta va condannata a riaccreditare la predetta somma sul conto corrente.

Le spese processuali seguono la sostanziale soccombenza della banca convenuta e si liquidano in dispositivo tenuto conto della effettiva difficoltà dell'attività difensiva prestata e del valore della controversia. Le spese di CTU come già liquidate in virtù degli appositi decreti emessi in coro di causa e poste provvisoriamente a carico della parte istante restano definitivamente a carico della parte convenute

#### P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente decidendo sulle domande proposte così provvede:

in parziale accoglimento della domanda attorea dichiara che alla data del 31-12-2016 i saldi dei rapporti intercorrenti tra istante I [REDACTED] [REDACTED] e convenuta Banca Nazionale del Lavoro spa erano i seguenti: 1) C/sovvenzione [REDACTED] saldo pari a Euro 0,00; 2) C/anticipi per cessione di crediti [REDACTED] saldo pari a Euro 0,00; 3) C/C ordinario [REDACTED] saldo pari a Euro 12.069,81 a credito della banca convenuta; 4) C/C di corrispondenza [REDACTED] saldo pari a Euro 67.469,77 a credito della istante; per l'effetto, condanna la banca convenuta a riaccreditare le predette somme sui conti in questione; condanna la convenuta al pagamento delle spese processuali in favore dell'istante, spese che liquida in complessive Euro 4.600,00 (di cui Euro 4.100,00 per compensi compreso spese generali nella misura del 15% ed Euro 500,00 per spese vive) oltre iva e cpa con attri-

buzione agli avv.ti Daniela Sarracino e Maurizio Zeoli;  
pone definitivamente a carico della parte convenuta le spese di CTU  
come già liquidate in virtù degli appositi decreti emessi in corso di  
causa e condanna la convenuta a restituire all'istante quanto già  
eventualmente corrisposto al CTU.

Così deciso in Napoli in data *30 luglio* 2020 *dic 2-07-2020*

**IL GIUDICE UNICO**

